

DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
353/2013/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E
APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO
DELLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e ss.mm.ii. (di seguito: decreto legge 1/12);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio gnl rigassificato
- il decreto del Ministro 15 febbraio 2013 emanato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 164/00 e dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 1/12 (di seguito: decreto stoccaggio di modulazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 75/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 75/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2013, 92/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2013/R/gas);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente integrato e modificato;
- la lettera di Stogit in data 19 aprile 2013, prot. Autorità n. 14935 (di seguito: lettera 19 aprile 2013);

- la lettera della direzione Mercati dell'Autorità a Stogit in data 27 maggio 2013, prot. Autorità n. 19404 (di seguito: lettera 27 maggio 2013);
- la lettera di Stogit in data 11 luglio 2013, prot. Autorità n. 24869 (di seguito: lettera 11 luglio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione dei codici e dei loro aggiornamenti prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall'Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con le deliberazioni 75/2013/R/gas e 92/2013/R/gas, l'Autorità ha, rispettivamente:
 - a) definito disposizioni funzionali allo svolgimento delle procedure di conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013 – 2014 in conformità con le previsioni dei decreti stoccaggio di modulazione e stoccaggio gnl rigassificato;
 - b) stabilito le modalità di organizzazione delle procedure d'asta per il conferimento delle suddette capacità di stoccaggio;
- Stogit ha trasmesso all'Autorità, con la lettera 19 aprile 2013, una proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio funzionale al recepimento delle disposizioni delle deliberazioni 75/2013/R/gas e 92/2013/R/gas;
- con la lettera 27 maggio 2013, la direzione Mercati dell'Autorità ha richiesto a Stogit di:
 - a) procedere ad una revisione della proposta trasmessa con la lettera 19 aprile 2013, al fine di superare alcune incoerenze rispetto al contesto normativo di riferimento e di migliorare l'efficacia ed efficienza dei meccanismi previsti;
 - b) rappresentare eventuali criticità che dovessero derivare da un intervento dell'Autorità che stabilisca che i corrispettivi di cui ai commi 15.6 e 15.7 della deliberazione n. 119/05, attualmente previsti nel caso in cui la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore/superiore rispetto alla giacenza minima/massima associata al proprio profilo di utilizzo, siano applicati solo qualora la giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti inferiore/superiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti;
- con lettera 11 luglio 2013 Stogit ha:
 - a) trasmesso all'Autorità una nuova versione della proposta di aggiornamento del proprio codice di stoccaggio modificata ed integrata per recepire quanto richiesto con lettera 27 maggio 2013;
 - b) rappresentato di non ravvisare criticità in relazione alla eventuale modifica delle modalità di applicazione dei corrispettivi per il superamento del limite massimo di iniezione ma di ritenere invece opportuno, al fine di incentivare

il riempimento degli stoccaggi, non ridurre i corrispettivi per mancato rispetto del profilo minimo di iniezione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto stoccaggio di modulazione prevede all'articolo 2, comma 3, che le imprese di stoccaggio provvedano al tempestivo aggiornamento dei volumi giornalieri effettivi massimi erogabili durante la fase di erogazione in funzione dello svasso effettivo, dell'andamento climativo e dell'eventuale indisponibilità degli impianti;
- la proposta di modifica del codice di stoccaggio prevede, al Capitolo 6, § 6.2.5, l'aggiornamento richiamato al punto precedente, ma non ne precisa né le modalità attuative né le tempistiche;
- la definizione delle modalità applicative di cui al punto precedente risulta funzionale all'utilizzo flessibile dello stoccaggio a vantaggio dell'economicità delle forniture e del bilanciamento del sistema del gas naturale tanto più quanto esse consentano di mettere a disposizione, secondo tempistiche coerenti con quelle della programmazione e del bilanciamento, la massima prestazione aggiuntiva rispetto a quella da mantenere sino al termine della fase di erogazione;
- la flessibilità di utilizzo dello stoccaggio, derivante dalla definizione delle modalità applicative sopra prospettate, è idonea a perseguire, in linea con le prospettive di intervento dell'Autorità volte a rendere disponibile la massima flessibilità agli utenti, una maggiore fruibilità del servizio rispetto ad una disponibilità di punta di erogazione costante nel mese e conseguentemente ad aumentare il valore derivante dalla disponibilità delle capacità di stoccaggio, in particolare per i servizi infrannuali.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire indirizzi alla Stogit ai fini dell'aggiornamento dei volumi giornalieri effettivi massimi erogabili nel corso della fase di erogazione in linea con quanto sopra espresso;
- in ragione dell'esigenza di incentivare il riempimento degli stoccaggi, sia opportuno prevedere che il corrispettivo di cui al comma 15.7 della deliberazione n. 119/05, relativo al superamento da parte dell'utente della giacenza massima prevista per il proprio profilo di utilizzo, si applichi solo qualora, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti superiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti;
- la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio trasmessa da Stogit con la lettera 11 luglio 2013 sia coerente con le disposizioni delle deliberazioni 75/2013/R/gas e 92/2013/R/gas;
- sia, pertanto, opportuno approvare la predetta proposta

DELIBERA

1. di prevedere che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013, Stogit proceda all'aggiornamento dei volumi giornalieri effettivi massimi erogabili durante la fase di erogazione, fatte salve ulteriori indicazioni da parte del Ministero, secondo i seguenti criteri:
 - a) l'aggiornamento è effettuato giornalmente, e pubblicato entro un termine stabilito dalla medesima impresa, sulla base dei dati di svasso più recenti disponibili compatibilmente con i tempi necessari per la loro elaborazione e comunque riferiti all'erogazione degli stoccaggi consuntivata sino ad un giorno non anteriore al secondo giorno precedente a quello di aggiornamento;
 - b) l'aggiornamento individua la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva rispetto ai valori contrattualmente definiti che può essere messa a disposizione a decorrere dal primo giorno, successivo al momento della pubblicazione, per il quale il termine per la presentazione, al responsabile del bilanciamento, della programmazione delle immissioni consenta agli utenti un orizzonte temporale adeguato per tenere conto del medesimo aggiornamento;
 - c) la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva di cui alla precedente lettera b) è determinata assicurando che, anche nell'ipotesi in cui essa sia integralmente utilizzata, sia comunque mantenuto, per l'intera durata residua della fase di erogazione, un livello di prestazioni non inferiore a quelle massime associate alle capacità conferite e ai margini tecnici per la sicurezza del sistema;
 - d) la massima prestazione di erogazione giornaliera aggiuntiva è assegnata a ciascun utente ripartendola prioritariamente in funzione della differenza se positiva fra la giacenza dell'utente e i quantitativi erogabili dal medesimo utente nel rimanente periodo della fase di erogazione sulla base delle prestazioni contrattualmente definite cui tale prestazione è aggiuntiva;
 - e) in prima applicazione del presente provvedimento l'aggiornamento di cui alla precedente lettera a) è effettuato con frequenza non inferiore alla settimana;
2. di modificare l'articolo 15, della deliberazione 119/05, come segue:
 - a) al comma 15.16 è inserito il seguente testo: "L'impresa di stoccaggio applica il corrispettivo di cui al precedente comma 15.7 solo nel caso in cui, al termine di ciascun mese della fase di iniezione, la giacenza complessiva di gas in stoccaggio risulti superiore a quella individuata con riferimento al complesso dei profili di utilizzo di tutti gli utenti.";
 - b) al comma 15.6 sono eliminate le parole "e fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 16";
3. di approvare, per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Stogit con la lettera 11 luglio 2013 ed allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
4. di trasmettere il presente provvedimento a Stogit in persona del legale rappresentante pro tempore;
5. di pubblicare, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, il presente provvedimento, il testo della deliberazione 119/05 risultante dalle modifiche di cui al

precedente punto 2 e la versione aggiornata del codice di stoccaggio risultante dalle modifiche di cui al precedente punto 3.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni